DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2010

che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici

[notificata con il numero C(2010) 7603]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/683/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

sentito il comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato la decisione 97/555/CE, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici [2].

(2) In seguito al riesame del gruppo di prodotti «calci da costruzione», gli Stati membri e la Commissione hanno ritenuto necessario rafforzare il ruolo della terza parte interessata nella certificazione del controllo della produzione nella fabbrica.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 97/555/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 97/555/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2010.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 97/555/CE la voce relativa al gruppo di prodotti «Calci da costruzione, tra cui: Malte a base di calce, Malte a base di calci dolomitiche, Malte a base di calci idrauliche» è sostituita dalla voce seguente:

«Calci da costruzione, tra cui: — Malte a base di calce — Malte a base di calci dolomitiche — Malte a base di calci idrauliche		—	2 +»